

Zeitschrift: Rivista Militare Ticinese
Herausgeber: Amministrazione RMSI
Band: 19 (1947)
Heft: 2

Artikel: Modifica del regolamento d'amministrazione dell'esercito
Autor: Bianchi, Giancarlo
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-243394>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 17.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

pensieri e impulsi migliori? » Queste elevate parole, che ci danno il metro per misurare tutta l'attività dell'uomo, furono scritte da un grande uomo e pedagogista, capitano nell'esercito italiano, che compì il suo dovere di cittadino durante la guerra mondiale del '14-18.

Notiamo, d'altra parte, come il problema dell'educazione sia strettamente legato alla volontà. E una cosa è certa, che la volontà è la costante di ogni atto spirituale, perciò sempre presente anche nell'apprendimento. Di nuovo si manifesta l'unità poc'anzi accennata, ossia che istruendo (dare al termine il vero significato etimologico) si educa. Certo, la condizione di questa identità è che l'istruttore sia consapevole, in ogni istante, di tale verità. Educare, e quindi anche educarsi, è sinonimo di lotta perpetua contro la possibilità di sviamento, contro l'errore. Occorre dunque un controllo continuo che non venga meno in ogni momento: educazione è anche vittoria sul concetto opposto di diseducazione. È pure necessario, in questo frangente, possedere una tecnica che idealmente ceda il passo all'arte.

Da questa breve disamina si afferra la portata di quanto dovrebbe poter dare — a nostro modo di vedere — la riforma. Il compito si accentra nei quadri ed è difficile: ma poichè si prelude a un potenziamento e a un più ampio rispetto dei valori spirituali, la causa è indubbiamente buona e merita, in questo senso, il nostro appoggio.

Ci sembra che una rigorosa messa a punto dei concetti di educazione e istruzione possa giovare a meglio far intendere i fini ultimi di questo discusso rinnovamento.

MODIFICA DEL REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCITO

I. ten. Giancarlo Bianchi

Il 1^o gennaio 1947 sono entrate in vigore le nuove disposizioni del regolamento d'amministrazione per l'esercito svizzero, approvate dall'Assemblea federale il 19 dicembre 1946. L'amministrazione dell'esercito era regolata, fino all'inizio dell'ultima mobilitazione, da un decreto dell'Assemblea federale che risale al 27 marzo 1885. Oggi, diverse parti di questa legge non rispondono più alle moderne esigenze.

Tra il 1939 ed il 1945, il Consiglio federale fece largo uso dei pieni poteri che gli erano concessi e modificò con una serie di decreti, adat-

tandole via via ai nuovi bisogni, le disposizioni del vecchio regolamento d'amministrazione. Con la fine del servizio attivo, apparve chiaramente che non si potevano abrogare al cento per cento le norme emanate in virtù dei pieni poteri, e che non si poteva ritornare tranquillamente ad una legge di sessanta anni prima. Talune disposizioni dovevano essere mantenute.

L'Assemblea federale ha perciò approvato diverse nuove disposizioni che sostituiscono quelle ormai inutilizzabili, relative agli alloggiamenti, ai trasporti, alle indennità di viaggio ed infine ai danni alle colture ed alle proprietà.

In materia di **alloggiamenti**, la riforma sancisce l'obbligo dei comuni e dei loro abitanti di mettere a disposizione della truppa i locali e le piazze adatti, con le installazioni e gli utensili necessari per l'alloggio degli uomini, dei quadrupedi dell'esercito, dei veicoli e del materiale.

I comandanti di truppe che intendono occupare alloggi o accantonamenti presso gli abitanti, devono perciò rivolgersi alle autorità comunali, le quali sono tenute a fare i preparativi necessari.

Ai comandanti incombe per contro la responsabilità, che la truppa non domandi e non occupi se non i locali di cui ha realmente bisogno. La truppa deve accettare i locali e le installazioni messi a disposizione dalle autorità comunali, per quanto siano adatti per l'alloggiamento.

I locali d'alloggio possono essere domandati dalla truppa direttamente agli abitanti solo quando non sia possibile raggiungere per tempo le autorità comunali oppure quando queste ultime non adempiano o adempiano solo parzialmente i propri obblighi (art. 204-208 modificati). Le disposizioni ulteriori (nuovi art. 209-211) disciplinano la materia delle indennità per l'uso dei locali.

Possono, di regola, disporre di camere con letti, gli ufficiali, i sottufficiali superiori e gli uomini dei servizi complementari che esercitano funzioni corrispondenti, come pure le donne dei servizi complementari. Soltanto gli ufficiali superiori ed i comandanti d'unità hanno diritto, per quanto ciò sia possibile, a camere private (art. 212).

Da ultimo, in materia di alloggio, sono stati rinnovati gli articoli da 213 a 216 che prevedono le modalità di aqquartieramento.

Circa i **danni alle colture e alle proprietà**, fanno stato i nuovi articoli da 217 a 234, dei quali diamo un breve sunto a titolo informativo.

La norma fondamentale è che la Confederazione risponde dei danni che derivano direttamente dall'uso militare di una proprietà mobiliare o immobiliare. La responsabilità della Confederazione esclude l'azione di risarcimento del danno del civile leso verso i militari in causa

(È però riservato il diritto di regresso della Confederazione verso questi ultimi).

Le notifiche dei danni vanno fatte dal danneggiato, entro i 10 giorni dalla partenza della truppa, al commissario di campagna competente per mezzo della cancelleria comunale e mediante apposito modulo. I danni vengono stimati da commissioni di stima composte di un commissario di campagna e di un commissario civile. L'indennità va determinata con la massima esattezza possibile, secondo il valore delle colture e il costo della mano d'opera nella regione.

Speciali disposizioni reggono il risarcimento per il caso di erezione di impianti militari: il diritto di acquistare dei beni immobili per costruire impianti militari, o di costituire a questo scopo dei diritti reali su beni immobili, spetta al Dipartimento militare federale, il quale è autorizzato a procedere — se necessario — all'espropriazione.

I nuovi articoli da 235 a 244 contengono le disposizioni relative ai **danni derivanti da infortuni**. Anche a questo proposito si deve rilevare che la responsabilità della Confederazione secondo gli art. 27 e 28 dell'organizzazione militare esclude l'azione per risarcimento di danni da parte di borghesi danneggiati verso i militari in causa. Il diritto al risarcimento del danno verso la Confederazione si prescrive in un anno a contare dal giorno in cui è accaduto l'infortunio. Per il resto, trattasi di norme procedurali.

Da ultimo sono state modificate le norme circa i **viaggi e trasporti** (art. 245-258). Fra le disposizioni essenziali, si deve annoverare quella per cui la Confederazione assume a suo carico i trasporti per l'entrata in servizio e il licenziamento delle truppe, per i viaggi di servizio, nonchè tutti i trasporti di truppe, animali, materiale e merci destinati all'esercito. Le amministrazioni delle ferrovie a scartamento normale e ridotto, nonchè le compagnie di navigazione, sono tenute ad eseguire senza interruzione i trasporti militari.

Il nuovo art. 250 conferma le disposizioni relative all'ordine di marcia, il quale dà diritto al ritiro di un biglietto gratuito, nonchè al trasporto gratuito dei quadrupedi dell'esercito, delle biciclette e del bagaglio d'ordinanza. In caso di chiamata alle armi mediante affissi, i militari che entrano in servizio sono trasportati senza biglietto sino al luogo di riunione: come prova del diritto al trasporto, serve l'uniforme o il libretto di servizio.

La truppa che non può avere a disposizione i veicoli appartenenti all'esercito, può procurarsi i mezzi di trasporto necessari (carri, auto-veicoli, biciclette ecc. e loro accessori), in tempo di pace mediante noleggio, in tempo di servizio attivo mediante requisizione.

Il Consiglio federale dovrà ancora emanare diversi regolamenti per l'esecuzione delle norme sopra brevemente riassunte.